



*Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.*

## **Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>, [BBI-Seite wird vom KAV  
eingefügt]  
*decreta:*

I

La legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche<sup>2</sup> è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

#### **Art. 7**

<sup>1</sup> Per l'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:

- a. conferire i diritti d'utilizzazione;
- b. autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d'acqua da parte degli aventi il diritto di disporre;
- c. nella misura prevista dal diritto cantonale, determinare le prestazioni da eseguire e le condizioni da soddisfare per il conferimento del diritto d'utilizzazione;
- d. decidere in merito all'approvazione dei piani necessari alla costruzione o alla modifica di impianti e, di conseguenza, rilasciare le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
- e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; il Dipartimento può delegare al Cantone la disposizione delle misure necessarie.

RS .....

- <sup>1</sup> FF
- <sup>2</sup> RS **721.80**
- <sup>3</sup> RS **101**

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali in merito agli oggetti di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Le decisioni spettano alle autorità competenti in collaborazione con gli enti pubblici aventi il diritto di disporre e i Cantoni.

*Art. 49 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2, primo periodo*

<sup>1</sup> Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2024. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3–5.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 50a*

<sup>1</sup> Per gli impianti idroelettrici cui è versato un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne)<sup>4</sup> valgono le riduzioni seguenti:

- a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) fino al termine autorizzato per la costruzione e per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda complessiva;
- b. in caso di ampliamento o rinnovamento considerevoli di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare.

<sup>2</sup> Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.

*Art. 51, titolo marginale e cpv. 1*

<sup>1</sup> La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data dalla media della forza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS ..., FF 2016 6921